



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **PADOVA**

SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	DE ROSA	GIUSEPPE	Presidente
☐	DESTRO	DELFINO	Relatore
☐	MAGGIORI	AUGUSTO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 316/2019
depositato il 08/05/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IVA-ALTRO 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA
VIA SAN FIDENZIO 2 35128 PADOVA

proposto dai ricorrenti:

rappresentato da:

difeso da:

ARTUSO STEFANO
PASSEGGIATA DEL CARMINE 2 35137 PADOVA PD

difeso da:

MOSCHETTI FRANCESCO
PASSEGGIATA DEL CARMINE 2 35137 PADOVA PD

difeso da:

MOSCHETTI GIOVANNI
P.TA DEL CARMINE, 2 35137 PADOVA PD

difeso da:

SEZIONE

N° **2**

REG.GENERALE

N° **316/2019**

UDIENZA DEL

10/10/2019 ore 16:00

N°

406/19

PRONUNCIATA IL:

10 OTT. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16 DIC. 2019

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Marina BACCO

La controversia trae origine da una verifica nei confronti di alcuni clienti della ricorrente, i quali avevano dichiarato di essere esportatori abituali, pur non avendone i requisiti, rilasciando lettere d'intento false per acquistare veicoli in sospensione d'imposta.

Con proprio puntuale ricorso parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'avviso per inestensibilità al cedente di asserita falsità riferibili unicamente al cessionario; le disposizioni sanzionatorie nei confronti del cedente risulterebbero solo per violazioni di natura formale; sostiene infine che con tale operato l'Ufficio effettuerebbe una duplicazione d'imposta.

Nel merito la società ricorrente si sofferma ad inquadrare la posizione delle società coinvolte nella pretesa erariale, contestando la presunta emissione di fatture soggettivamente inesistenti, ritenendo infine illegittime le sanzioni irrogate.

L'Ufficio replica sulla legittimità dell'avviso emesso, giustificando il proprio operato a' mente del disposto di cui all'art. 8 – comma 1, lettera c), del DPR 633/72, integrato dal DL 746/83, sostenendo che la ripresa è intervenuta in applicazione alle regole generali dell'Iva, ed il debitore d'imposta risulta il cedente.

L'Ufficio, inoltre, si richiama alla Giurisprudenza in materia di operazioni inesistenti e sul regime del margine, oltre alla normativa comunitaria in materia, onde suffragare il proprio operato.

Sulle singole operazioni contestate in cui viene recuperata l'Iva, oltre a sostenere l'onere probatorio a carico delle parti coinvolte, rileva che la ricorrente non ha mai contestato l'illegittimità delle cessioni ex art. 8 sopracitato, né la falsità ideologica delle lettere d'intento.

Sulla presunta emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio ritiene tale motivo inammissibile per carenza d'interesse.

Rileva infine come le sanzioni siano state correttamente applicate stante la ritenuta colpevolezza da parte della ricorrente società nelle operazioni contestate.

La Commissione non condivide l'operato dell'Ufficio ed accoglie il ricorso.

Questo Collegio ritiene preliminarmente richiamare le norme che si ritengono violate da parte dell'Ufficio, stante la ripresa intervenuta per mancato versamento dell'Iva da parte dei cessionari, in quanto vendite di auto effettuate in sospensione d'imposta, in quanto si presumevano destinate all'esportazione.

L'art. 8 del DPR 633/72 regola le “ **cessioni all'esportazione** ” e pertanto cessioni **non imponibili**, anche quelle di cui al punto c) del primo comma, il quale prevede che “ *le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree fabbricabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si*



avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta."

La prima parte del secondo comma dell'art. 8 citato recita inoltre *" Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dei medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente" .*

Inoltre, l'art. 1 del DL746/1983 detta le condizioni a cui devono sottoporsi gli *" esportatori abituali "* al fine di usufruire delle agevolazioni ai fini Iva tra cui *" apposita dichiarazione, redatta in conformità del modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze "* al fine di *" avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta" (Art.1, comma 1, lettera c) DL 746/1983).*

L'Ufficio, pertanto, riprendeva a tassazione l'Iva non fatturata, da parte di [REDACTED] nei confronti di 4 clienti, in quanto la ricorrente non avrebbe adottato misure adeguate per verificare la regolarità dell'operatore con cui intratteneva rapporti commerciali e pertanto la propria *" buona fede "*, stante la mancanza dei requisiti di *" esportatori abituali "*, ancorchè dichiarati da parte di tali clienti, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica per presunta emissione di false fatture nei confronti di un cliente di questi, e pertanto denuncia ex art. 8 del DLGS 74/2000.

Nella controversia in oggetto non si condividono i rilievi dell'Ufficio, ritenendo che la ricorrente non abbia responsabilità sostanziale per eventuali inadempienze da parte del cessionario.

D'altronde lo stesso art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni) del DLGS 471/1997, al comma 4) stabilisce *" E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 (effettuazione di operazioni senza addebito d'imposta) chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta" omissis , prevedendo le sanzioni per tale fattispecie nei soli confronti del cessionario e non del cedente.*

D'altronde tale aspetto, della responsabilità del solo cessionario, risulta confermato dalle disposizioni contenute sempre nell'art.7 del DLGS 471/1997, laddove al comma 3, ultimo periodo, stabilisce che *" Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza di presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa."*

Risulta pertanto evidente dal quadro normativo soprarichiamato l'assoluta mancanza di responsabilità della ricorrente per eventuali dichiarazioni mendaci (esportatore abituale) e conseguente mancato versamento dell'Iva a seguito di mancata esposizione della stessa in fattura su richiesta del cessionario.



L'Ufficio giustifica la ripresa così come effettuata sulla base di alcune pronunce della Corte di Giustizia Europea e della stessa Corte di Cassazione, sul presupposto che la " *cessione sia stata effettuata nei confronti di un soggetto passivo che sapesse o avrebbe potuto sapere di partecipare, con il proprio acquisto, ad una operazione che si iscriveva in una frode all'imposta sul valore aggiunto* " (pag. 8 delle controdeduzioni citando sentenza del 6/7/2006 della Corte di Giustizia Europea) e pertanto, non sussistendo i requisiti di cui all'art. 8 del DPR 633/72, applicherebbe la disciplina normale dell'Iva a' sensi dell'art.17 e segg. Del DPR 633/72, ritenendo responsabile pure il cedente per il mancato versamento dell'Iva a fronte di lettere d'intento "ideologicamente false", richiamandosi pure a sentenze favorevoli emesse da questa CPT.

Tuttavia, nel caso in esame, lo stesso Ufficio evidenzia come, riportandosi alla **sentenza 15044/2014 della Cassazione**, come **l'Amministrazione Finanziaria debba fornire riscontri indiziari circa l'assenza di buona fede da parte del cedente,** " salvo che si dimostri di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità oppure di non aver potuto abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni ", citando infine recentissima sentenza, sempre della Cassazione (ordinanza n 1988 del 28/1/2019) laddove " **il cedente, al fine di escludere la responsabilità per l'Iva non versata, deve dimostrare l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'eventuale attività fraudolenta** ",: nel caso in specie **non risulta, non solo il coinvolgimento della ricorrente in tale attività fraudolenta**, ed a giudizio del Collegio **non dimostrata dall'Ufficio**, e perpetrata da parte di alcuni cessionari, ma risulta evidente **la buona fede della** nella vicenda qui in contestazione, come si evidenzierà nel prosieguo.

Bisogna rilevare come dalla documentazione prodotta gli atti si evinca chiaramente come **la ricorrente società non potesse essere a conoscenza di eventuali attività fraudolente da parte di alcuni clienti, considerato che le cessioni effettuate si rivelano assolutamente minime, corrispondenti a due soli autoveicoli in un caso e ad un solo autoveicolo in due altri casi.**

Per quanto riguarda le cessioni nei confronti della società **_____** innanzitutto risulta che la stessa esercitasse un'attività commerciale con una adeguata struttura, (tra l'altro verificabile proprio dal verbale di constatazione notificato alla stessa **_____**) ed inoltre tale cliente era stato presentato da altra società de **_____** (**_____**) che poi entrò nell'orbita di **_____** e pertanto rapporti intrattenuti anche precedentemente all'anno 2013 in contestazione, configurandosi anche il c.d. "legittimo affidamento ", stante le lettere d'intenti trasmesse all'Agenzia delle Entrate, ed i cui rapporti non erano stati contestati dall'A.F.

Inoltre, le cessioni nei confronti della stessa **_____** risultano pari a € 112.297,00 e la complessiva contestazione dell'Ufficio (ricompresi gli altri clienti) è pari ad € 156.000,00 , di cui € 34.000,00 per l'Iva non versata, risultando pertanto le cessioni contestate pari solamente allo 0,003% del fatturato per l'anno 2013, (ricavi delle vendite pari ad €49.343.097,00 per l'anno 2013) risultando palese il fatto che la società non avrebbe certo intenzionalmente inteso partecipare ad una frode iva per un importo così esiguo, che certamente avrebbe potuto compromettere la propria affidabilità sul piano commerciale.



Alla luce di quanto sopra esposto risulta comprovata sia la diligenza da parte della cedente società, che non aveva motivi particolari per dubitare della correttezza, commerciale, finanziaria ed anche fiscale, dei propri clienti, atteso il limitato quantitativo di auto cedute, che complessivamente si riducevano ad un solo 0,003% del fatturato, come sopra evidenziato, configurandosi assolutamente infondate le contestazioni dell'Ufficio, considerato che le stesse sono volte al recupero dell'iva non versata da alcuni clienti, a seguito di emissione di lettere d'intento false, e sul presupposto del presunto coinvolgimento della ricorrente nell'attività fraudolenta di tali suoi clienti, fattispecie assolutamente non provata, anzi, buona fede e diligenza che la ricorrente società ha comprovato di aver adottato nelle proprie cessioni, come sopra evidenziato.

La Commissione, pertanto, accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio stante l'incertezza sull'esito della lite.

PQM

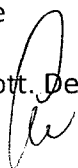
La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Padova, 10 ottobre 2019

Il relatore

Destro dott. Delfino



Il presidente

De Rosa dott. Giuseppe

